

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---



**Le novità nella  
programmazione delle opere  
pubbliche e nella gestione  
del bilancio di previsione.  
Scenari sul bilancio di  
previsione 2020/2022.  
Rendiconto 2019**

a cura di Diego Mazzotta  
7 novembre 2019



# Indice

## **PRIMA PARTE: NOVITA' SULLA PROGRAMMAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

- Premessa generale. Coerenza dei documenti di programmazione strategica, di programmazione delle opere pubbliche, di programmazione finanziaria. Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione
- Il livello minimo di progettazione. Contabilizzazione della spesa di progettazione e inserimento dell'intervento nella programmazione delle opere pubbliche
- La formazione del FPV per la spesa relativa al livello minimo di progettazione
- Inserimento dell'intervento nel bilancio e nel DUP
- Contabilizzazione delle spese per gli interventi inseriti nella programmazione delle opere pubbliche
- La formazione del FPV per le opere pubbliche
- Contabilizzazione delle spese di progettazione riguardanti lavori di valore stimato inferiore a 100.000 euro

# Indice

## SECONDA PARTE: SCENARI SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022. RENDICONTO 2019

- Gestione del bilancio 2019. Verifica Fcde.
- Bilancio di previsione 2020/2022. Fcde previsionale.
- Rendiconto 2019. Fcde analitico.
- Nuovi equilibri dal rendiconto 2019 (DM 1/8/2019)
- Tempi di pagamento e piattaforma crediti commerciali.
- Considerazioni conclusive su stato attuazione armonizzazione contabile

## **Formazione IFEL** *per i Comuni*

---

**Prima parte:  
programmazione e  
delle opere pubbliche**

**novita' sulla  
contabilizzazione**



# Premessa. Prima della riforma contabile...

Art. 183 comma 1 del Tuel

«L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata....

Art. 183, comma 5 del Tuel

«Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi: a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso..... b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato.....

Si considerano altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge

# Premessa. Prima della riforma contabile....

Art. 183 comma 3 del Tuel

«Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono ..... Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara gia' adottati...

# Premessa. Prima della riforma contabile....

Art. 189 del Tuel

«1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata»

Art. 190 del Tuel

«1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio»

# Premessa. Prima della riforma contabile....

<b>CONTABILITA' DELL'ENTE PRIMA DELLA RIFORMA</b>			
<b>Esercizio 2019- competenza</b>			
<b>Spese</b>		<b>Entrate</b>	
	Previsione		Previsione
Opera pubblica	100	Alienazioni patrimoniali	100
<b>Esercizio 2020- residui</b>			
<b>Spese</b>		<b>Entrate</b>	
	Residui passivi		
Opera pubblica	90	Alienazioni patrimoniali	
<b>Esercizio 2021- residui</b>			
<b>Spese</b>		<b>Entrate</b>	
	Residui passivi		
Opera pubblica	50	Alienazioni patrimoniali	
<b>Esercizio 2022- residui</b>			
<b>Spese</b>		<b>Entrate</b>	
	Residui passivi		
Opera pubblica	10	Alienazioni patrimoniali	
<b>CONTABILITA' NAZIONALE</b>			
<b>Esercizio 2019- indebitamento netto</b>			
<b>Spese</b>		<b>Entrate</b>	
	Impegnato		Accertato
Spese finali	100	Entrate finali	100
<b>Indebitamento netto 2019</b>	<b>0</b>		

# Premessa. Con la riforma contabile....

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

«Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

# Premessa. Con la riforma contabile....

Art. 183 comma 1 del Tuel

«L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione **e la relativa scadenza** e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria accertata

Art. 183, comma 5 del Tuel

«**Tutte le obbligazioni passive giuridicamente perfezionate, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione e' perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalita' previste dal principio applicato della contabilita' finanziaria ..... Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica**

# Premessa. Con la riforma contabile....

Art. 183 comma 3 del Tuel

«Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono ...**Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del fondo pluriennale.....**

# Premessa. Con la riforma contabile....

Art. 189 del Tuel

«1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata, **esigibile nell'esercizio...**

Art. 190 del Tuel

«1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio»

# Premessa. Con la riforma contabile....

Il Fondo pluriennale vincolato (Fpv) è un saldo costituito da entrate accertate ed esigibili, che finanziano spese impegnate, ma esigibili in esercizi successivi

*Esempio. Opera pubblica di euro 100, il cui finanziamento previsto deriva da alienazioni patrimoniali. Rogito avviene nel 2019. Ipotizziamo cronoprogramma di spesa per euro 10 nel 2019, 40 nel 2020, 40 nel 2021, 10 nel 2022*

La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi, deve essere predisposta fin dal momento dell'attivazione del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo della spesa stessa.

# Premessa. Con la riforma contabile...

CONTABILITA' DELL'ENTE PRIMA DELLA RIFORMA			
Esercizio 2019- competenza			
Spese	Previsione	Entrate	Previsione
Opera pubblica	100	Alienazioni patrimoniali	100
Esercizio 2020- residui			
Spese	Residui passivi	Entrate	
Opera pubblica	90	Alienazioni patrimoniali	
Esercizio 2021- residui			
Spese	Residui passivi	Entrate	
Opera pubblica	50	Alienazioni patrimoniali	
Esercizio 2022- residui			
Spese	Residui passivi	Entrate	
Opera pubblica	10	Alienazioni patrimoniali	
CONTABILITA' NAZIONALE			
Esercizio 2019- indebitamento netto			
Spese	Impegnato	Entrate	Accertato
Spese finali	100	Entrate finali	100
<b>Indebitamento netto 2019</b>	<b>0</b>		

CONTABILITA' DELL'ENTE			
Esercizio 2019- competenza			
Spese	Previsione	Entrate	Previsione
Opera pubblica	100	Alienazioni patrimoniali	100
di cui FPV (fondo pluriennale vincolato)	90		
Esercizio 2020- competenza			
	Previsione		Previsione
Opera pubblica	90	FPV	90
di cui FPV (fondo pluriennale vincolato)	50		
Esercizio 2021- competenza			
	Previsione		Previsione
Opera pubblica	50	FPV	50
di cui FPV (fondo pluriennale vincolato)	10		
Esercizio 2022- competenza			
	Previsione		Previsione
Opera pubblica	10	FPV	10
CONTABILITA' NAZIONALE			
Esercizio 2019- indebitamento netto			
Spese	Impegnato	Entrate	Accertato
Spese finali	10	Entrate finali	100
<b>Indebitamento netto 2019</b>	<b>90</b>		

# Premessa. Con la riforma contabile....

**Preoccupazione degli uffici. Ma se non impegno, perdo i «soldi»?**

**I finanziamenti vincolati non si perdono mai....**

E' il metodo di contabilizzazione che è diverso

Se per diversi motivi non si riesce ad impegnare nel rispetto dell'art. 183 del Tuel, vengono conservati (o meglio, accantonati, vincolati, destinati) con il rendiconto

# Premessa. Con la riforma contabile....

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
Fondo cassa al 1° gennaio	500.000,00
RISCOSSIONI	263.199.778,21
PAGAMENTI	263.199.883,67
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	499.894,54
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	499.894,54
RESIDUI ATTIVI	195.724.903,75
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze	0,00
RESIDUI PASSIVI	148.736.399,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	1.008.822,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	3.632.401,77
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ... (A) <sup>(2)</sup>	42.847.173,97
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/... <sup>(4)</sup>	96.431.459,14
Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	1.372.668,00
Fondo contenzioso	2.099.179,98
Altri accantonamenti	306.100,32
	100.209.407,44
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	4.496.866,51
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.510.441,25
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	2.195.629,47
Altri vincoli	
	14.202.937,23
Parte destinata agli investimenti	
	949.299,78
	-72.514.470,48

## Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

La programmazione degli investimenti è normalmente anticipata rispetto a quella di bilancio. L'iter normativo di adozione e approvazione del programma opere pubbliche è infatti sganciato da quello del Dup e del bilancio.

Come assicurare dunque coerenza nella sequenza di approvazione dei provvedimenti riguardanti le opere pubbliche e il Dup/bilancio di previsione?

# Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Considerati i tempi molto anticipati del Dup (31 luglio), la soluzione più efficace e snella di coerenza tra i 2 strumenti può essere la seguente

- 1) Approvare il Dup di luglio senza programmazione delle opere pubbliche. Non vi è alcun obbligo di inserire nel Dup di luglio il programma triennale delle opere pubbliche (sarebbe il classico «libro dei sogni») e il programma biennale delle forniture di beni e servizi. Sarebbe sufficiente fornire linee di indirizzo generali sugli interventi da programmare
- 2) Approvare il programma delle opere pubbliche contestualmente alla nota di aggiornamento al Dup e al bilancio entro il 31/12; in questo caso si garantisce la coerenza del programma con il bilancio

## Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

La coerenza tra Dup (nota di aggiornamento) e programma delle opere pubbliche è riferita al piano approvato dal Consiglio Comunale, e non a quello adottato/proposto

La coerenza tra la programmazione settoriale dei lavori pubblici e quella generale di bilancio è assicurata dunque dall'assorbimento della prima nella nota di aggiornamento al Dup, oppure, se questa è approvata precedentemente al programma dei lavori, da una variazione alla nota di aggiornamento e al bilancio.

## Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Programma triennale delle opere pubbliche e bilancio di previsione sono redatti nel rispetto di regole diverse. Per verificarne la coerenza è opportuno tenere conto delle seguenti considerazioni

Nella programmazione delle opere pubbliche le somme previste per realizzare l'opera sono indicate nell'anno di avvio delle procedure di affidamento. Non è richiesta la distinzione degli esercizi in cui la spesa sarà effettivamente esigibile

Il programma triennale delle opere pubbliche contiene i lavori il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 euro

Il programma triennale comprende lavori da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico privato, anche fuori bilancio

## Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione ad es. 2019/2021 potranno invece essere presenti

- sia stanziamenti per opere pubbliche previste nell'elenco annuale 2019, imputati tuttavia agli esercizi 2019/2020/2021 sulla base del cronoprogramma dei vari interventi
- sia stanziamenti per opere pubbliche previsti nei programmi degli anni precedenti, già appaltate, imputate agli anni 2019/2020/2021 perché ancora in corso

Il bilancio di previsione 2019/2021 contiene spese di investimento non inserite nel programma triennale dei lavori pubblici, perché riferite a opere il cui importo stimato è inferiore ai 100.000 euro

Le opere inserite nel 2° e 3° anno del programma triennale, non devono essere necessariamente inserite in bilancio. Se per una di esse si ottenesse un finanziamento, può essere successivamente inserita con variazione nell'elenco annuale, e quindi nel bilancio di previsione

# Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

- \* Il programma triennale comprende lavori da realizzare attraverso forme di partenariato pubblico privato fuori bilancio (*Bisogna sempre verificare che non ci siano rischi che comportino iscrizione di spese parziali o totali a carico del bilancio. Per gestire fuori bilancio queste operazioni, il concessionario deve obbligatoriamente trattenere due dei seguenti tre rischi: costruzione, disponibilità o domanda. Ad esempio, al link [http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Contratto\\_PPP\\_21\\_settembre\\_2018-C.pdf](http://www.mef.gov.it/documenti-allegati/2018/Contratto_PPP_21_settembre_2018-C.pdf) c'è uno schema di contratto proposto dal Mef con possibile allocazione dei rischi tra concessionario e concedente*)

Indebitamento implicito relativo a operazioni di finanza innovativa/partenariato pubblico privato

Sulla base delle regole europee di contabilizzazione derivanti dal SEC95 e di alcuni pareri resi dalla Corte dei conti (vedi delibera della Sezione autonomie n. 15/2017 sul leasing finanziario), solo se vengono trasferiti sull'operatore economico privato,

- \* - il rischio di costruzione (a chi sono attribuiti i rischi di ritardo nei tempi di consegna dell'opera, del mancato rispetto degli standard di progetto, di aumento dei costi, mancato completamento dell'opera?)

# Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

ed almeno uno tra

- \* - il rischio di domanda (a chi sono attribuiti i rischi di una domanda del servizio inferiore alle aspettative, derivante ad es. da crisi economica; variabilità dei gusti e delle preferenze degli utenti, obsolescenza tecnologica?)
- \* - e quello di disponibilità (a chi sono attribuiti i rischi di impossibilità di erogare il servizio disciplinato nel contratto? Se il contratto prevede opportune penali e riduzione dei pagamenti in caso di prestazioni insufficienti, allora il rischio di disponibilità è trasferito al privato. Pagamenti regolari, invariabili e non parametrati all'effettivo volume dei servizi prestati non consentono un'effettiva assunzione di rischio da parte del partner privato),

allora le operazioni possono essere registrate «fuori bilancio» come spesa corrente (metodo patrimoniale), anziché in bilancio come indebitamento (metodo finanziario).

# Relazione tra Dup, programma opere pubbliche, bilancio di previsione

Programma opere pubbliche	Bilancio
Solo opere pubbliche >100.000 euro	Anche opere pubbliche <100.000 euro
In elenco annuale, opere per le quali è previsto avvio dell'opera nel primo anno (2019)	Comprende anche opere avviate in precedenza (ad es. 2018), imputate secondo esigibilità nell'anno 2019
Comprende opere in partenariato pubblico privato da gestire fuori bilancio	Non comprende opere in partenariato pubblico privato da gestire fuori bilancio
Le opere previste nel secondo e terzo anno non sono obbligatoriamente previste in bilancio	Può non comprendere le opere previste nel secondo e terzo anno del programma triennale

## Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

### **QUALI SONO LE CONDIZIONI PER POTER STANZIARE LA SPESA DI UN'OPERA DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO, E IL SUO FINANZIAMENTO, NEL BILANCIO DI PREVISIONE?**

Principio 5.3.14

A seguito dell'approvazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione. L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

**Quindi per poter stanziare nel bilancio di previsione spese per opere di importo stimato pari o superiore a 100.000 euro, è necessario che tali interventi siano inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale**

## Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

**CONSIDERATO CHE PER STANZIARE IN BILANCIO OPERE DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO E' NECESSARIO INSERIRLE NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI, QUALI CONDIZIONI E' NECESSARIO RISPETTARE PER INSERIRE UN'OPERA IN TALE DOCUMENTO?**

Principio 5.3.12.

La registrazione contabile delle spese per il livello minimo di progettazione richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale...

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici...

## Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

... Dal combinato disposto degli artt. 21, comma 3; 23, comma 4; e 27, comma 2, primo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), le opere il cui importo stimato sia pari o superiore a 100.000 euro devono essere inserite nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale previa approvazione di un livello minimo di progettazione, comprendente, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi...

### Principio 5.3.14

A seguito della approvazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici

**Quindi per poter inserire un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è necessario approvare preventivamente un livello minimo di progettazione, che rispetti il contenuto dell'art. 21, e sia verificato secondo quanto stabilito all'art. 26**

# Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

## QUALI SONO I LIVELLI DI PROGETTAZIONE, SECONDO L'ART. 23 DEL D.LGS. 50/2016?

- 1) documento di fattibilità delle alternative progettuali (o progetto di fattibilità tecnica ed economica, necessario per poter inserire nell'elenco annuale lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro)
- 2) progetto definitivo
- 3) progetto esecutivo

Il livello minimo di progettazione, comprende, a seconda dei casi, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo, esecutivo o una soluzione progettuale che, omettendo l'approvazione di uno o più livelli di progettazione precedenti, contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi

## Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

### **QUANDO DEVO CONTABILIZZARE LA SPESA DEL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE?**

Principio 5.3.12.

La spesa riguardante il livello minimo di progettazione richiesto ai fini dell'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici, è registrata nel bilancio di previsione prima dello stanziamento riguardante l'opera cui la progettazione si riferisce

**Quindi il livello minimo di progettazione deve avere una sua fonte di finanziamento, autonoma, anticipata, rispetto all'entrata a copertura dell'investimento cui si riferisce**

## Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

**DOVE VIENE ALLOCATA IN BILANCIO LA SPESA PER IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE, CHE DEVE PRECEDERE L'INSERIMENTO DELL'OPERA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?**

Nel caso di progettazione “interna”, le relative spese sono contabilizzate al titolo 1 tra le spese di personale (l'eventuale acquisto di macchinari necessari al personale che provvede alla progettazione è classificato al titolo 2 tra le spese di investimento)

Nel caso di progettazione “esterna”

- 1) Se il DUP individua in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, e le necessarie forme di finanziamento, allora è registrata al Titolo II, piano dei conti U.2.02.03.05.001 “Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti”
- 2) Se il DUP **non** individua in modo specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, e le necessarie forme di finanziamento, allora è registrata al titolo I della spesa

# Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

## COME FINANZIARE LA SPESA PER IL LIVELLO MINIMO DI PROGETTAZIONE ESTERNA, CHE DEVE PRECEDERE L'INSERIMENTO DELL'OPERA NELLA PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE?

- 1) Nel caso 1) della slide precedente, con entrate in conto capitale, inclusi gli oneri di urbanizzazione
- 2) Nel caso 2) della slide precedente, con entrate correnti, oppure con oneri di urbanizzazione (L. 232/2016, art. 1, comma 460, «A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni .... sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria....e a spese di progettazione per opere pubbliche»)

Nel caso in cui la copertura dell'intervento sia costituita da un contributo per il finanziamento dell'opera, comprensivo della spesa di progettazione, concesso nell'esercizio successivo a quello in cui è stata impegnata la spesa concernente la progettazione, per la quota riguardante la progettazione il contributo è gestito come entrata libera, in quanto il relativo vincolo è già stato realizzato, e può essere destinato alla copertura di spese correnti.

Incentivo a «investire» non solo in termini finanziari, ma anche organizzativi, sul fronte della progettazione. Essere in possesso di un progetto cantierabile accelera i tempi di realizzazione dell'opera.

## La formazione del FPV per le spese concernenti il livello minimo di progettazione

Principio 5.4.8. «Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna di importo pari o superiore a 40.000 euro, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento»

Per procedura formalmente attivata si intende: a) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara b) la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni ....cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto ... c) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara... In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale, ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»

# L'inserimento degli interventi nella programmazione dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione.

## QUALI SONO LE REGOLE PER LA CONTABILIZZAZIONE, LA PRENOTAZIONE, L'IMPEGNO DELL'OPERA?

Principio 5.3.14. «A seguito della approvazione del livello di progettazione minima previsto dall'articolo 21 del d.lgs. 50 del 2016, gli interventi sono inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici e le relative spese sono stanziare nel Titolo II del bilancio di previsione.

L'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici consente l'iscrizione nel bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa da realizzare, nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

In particolare, nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate esigibili nel medesimo esercizio in cui sono esigibili le spese correlate, nel bilancio di previsione gli stanziamenti di entrata e di spesa sono iscritti distintamente con imputazione ai singoli esercizi di esigibilità (*e non si forma Fpv*).

Nei casi in cui la copertura di tali spese risulti costituita da entrate **esigibili anticipatamente** rispetto all'esigibilità delle spese correlate, nel bilancio di previsione è iscritto il fondo pluriennale vincolato di spesa.

## L'inserimento degli interventi nella programmazione dei lavori pubblici e nel bilancio di previsione.

Principio 5.3.14. «Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa (***l'opera a questo punto deve essere interamente finanziata***), e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti **le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento**. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

La spesa di progettazione riguardante i livelli successivi a quello minimo richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma triennale dei lavori pubblici è registrata nel titolo secondo della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, **sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna**.

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria. Gli incentivi per funzioni tecniche sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori»

## Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

**A QUALI CONDIZIONI POSSO DUNQUE PRENOTARE IL QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA, ANCHE SE NON SONO STATI STIPULATI CONTRATTI CONCERNENTI a) LE FASI DI PROGETTAZIONE SUCCESSIVE AL MINIMO OPPURE b) LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO?**

Principio 5.3.14 Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento. Gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata.

Principio 5.4.9 Alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori... di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, sono interamente conservate nel fondo pluriennale vincolato determinato in sede di rendiconto a condizione che siano verificate entrambe le seguenti prime due condizioni

## Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

- a) Che siano state accertate interamente le relative entrate
- b) Che l'intervento sia stato inserito nel programma triennale. Tale condizione non è necessaria per i lavori pubblici tra 40.000 e 100.000 euro.

A queste 2 condizioni imprescindibili si aggiunge almeno una delle seguenti condizioni,

- c) impegno anche parziale di alcune specifiche spese del quadro economico, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate (diverse dalla progettazione)
- d) attivazione delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo
- e) attivazione delle procedure di affidamento dei lavori, entro l'anno successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base di gara dell'opera

## Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

**Impegno anche parziale di alcune specifiche spese del quadro economico, a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate (diverse dalla progettazione)**

Principio 5.4.9, lett. c) «... Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambe le condizioni a) e b), le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale sono state impegnate, anche parzialmente, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputate secondo esigibilità per l'acquisizione di terreni, espropri e occupazioni di urgenza, per la bonifica aree, per l'abbattimento delle strutture preesistenti, per la viabilità riguardante l'accesso al cantiere, per l'allacciamento ai pubblici servizi, e per analoghe spese indispensabili per l'assolvimento delle attività necessarie per l'esecuzione dell'intervento da parte della controparte contrattuale»

# Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

## **Attivazione e continuità delle procedure di affidamento/gestione dei livelli di progettazione successivi al minimo**

Principio 5.4.9, lett. d) « ... Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambe le condizioni 1) e 2), e in assenza di fattispecie della lettera c), sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo...»

Attenzione. Negli anni successivi, è necessario rispettare i tempi dell'iter di progettazione per poter conservare il Fpv

*Principio 5.4.9, lett. d) continua... Se nell'anno n sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo,*

*« ..., in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno n+1, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»*

# Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

## E poi ancora dopo l'aggiudicazione ...

*Principio 5.4.9, lett. d) continua* «...la conservazione del fondo pluriennale vincolato è condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell'opera....

Pertanto, dopo l'aggiudicazione delle procedure di affidamento del livello di progettazione successivo al minimo, le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato riguardanti l'intero stanziamento continuano ad essere interamente conservate

- \* nel corso degli esercizi in cui gli impegni registrati a seguito della stipula dei contratti riguardanti i livelli di progettazione successivi al minimo sono liquidati o liquidabili nei tempi previsti contrattualmente. In caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali, il fondo pluriennale è conservato
- \* nell'esercizio in cui è stato verificato il progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente il livello di progettazione successivo o l'esecuzione dell'intervento;
- \* nell'esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi;
- \* nell'esercizio in cui la procedura di affidamento dei livelli di progettazione successivi è aggiudicata, ecc.

## Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

*Principio 5.4.9, lett. d) continua...* «Nel rendiconto dell'esercizio in cui non risulta realizzata l'attività attesa nell'esercizio concluso secondo lo sviluppo procedimentale previsto, in conformità ai criteri di continuità sopra indicati, le risorse accertate ma non ancora impegnate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo....»

# Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni.

## **Attivazione delle procedure di affidamento dei lavori**

Principio 5.4.9, lett. e) « ... Il Fpv si può conservare se, oltre ad essere rispettate entrambi le condizioni 1) e 2), entro l'esercizio successivo alla validazione del progetto destinato ad essere posto a base della gara concernente l'esecuzione dell'intervento, sono state formalmente attivate le procedure di affidamento ... In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nell'avanzo di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo»

# Livello minimo di progettazione, programmazione opere pubbliche, programmazione strategica/finanziaria

## **Lavori pubblici di importo stimato inferiore a 100.000 euro**

Per stanziare in bilancio la spesa concernente gli interventi di valore stimato inferiore a 100.000 euro, non è necessario l'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici

La spesa di progettazione è registrata nel Titolo II della spesa, con imputazione agli stanziamenti riguardanti l'opera complessiva, sia nel caso di progettazione interna che di progettazione esterna

In ogni caso, gli stipendi del personale dell'ente incaricato della progettazione sono classificati tra le spese di personale (spesa corrente). La capitalizzazione di tali spese è effettuata attraverso le scritture della contabilità economico patrimoniale e non richiede alcuna rilevazione in contabilità finanziaria.

Gli incentivi per funzioni tecniche sono registrati nel medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori

## Conservazione del Fpv nell'iter di perfezionamento delle obbligazioni. Economie da ribassi d'asta

**Principio 5.4.10** «A seguito della stipula del contratto di appalto, le spese contenute nel quadro economico dell'opera prenotate, ancorché non impegnate, continuano ad essere finanziate dal fondo pluriennale vincolato, mentre gli eventuali ribassi di asta costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento, se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico progettuale da parte dell'organo competente che **incrementa le spese del quadro economico** dell'opera stessa finanziandole con le economie registrate a seguito della stipula del contratto. Quando l'opera è completata, o prima, in caso di svincolo da parte del Responsabile Unico del Progetto, le spese previste nel quadro economico dell'opera e non impegnate costituiscono economie di bilancio e confluiscono nel risultato di amministrazione coerente con la natura dei finanziamenti»

**Formazione IFEL**  
*per i Comuni*

---

**Seconda parte: Scenari sul bilancio di  
previsione 2020/2022. Rendiconto 2019**

## GESTIONE BILANCIO 2019/2021. L'AGGIORNAMENTO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito in sede di previsione di bilancio (tipologie, o categorie, o capitoli) si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale

# GESTIONE BILANCIO 2019/2021. L'AGGIORNAMENTO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

	NOTE	BILANCIO DI PREVISIONE	Var 1	Var 2	Var 3
<b>Sanzioni codice della strada</b>					
Grado di esigibilità degli ultimi 5 anni	A	55,00%			
<b>Grado di inesigibilità</b>	B=100-A	<b>45,00%</b>			
Stanziamiento di entrata	C	1.000,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00
Accantonamento minimo FCDE (100%)	D=C*B	<b>450,00</b>	<b>540,00</b>	<b>900,00</b>	<b>400,00</b>
Accantonamento graduale FCDE (85%)	D=(C*B)*85%	<b>382,50</b>	<b>459,00</b>	<b>765,00</b>	<b>340,00</b>
Incessi in conto competenza	E		500,00	1.500,00	2.000,00
Accertamenti	F		1.200,00	2.000,00	2.200,00
Incidenza % dell'incassato in c/comp sul maggiore tra stanziato e accertato (verifica grado di esigibilità)	G=E/C se C>F G=E/F se C<F		41,67%	62,50%	83,33%
<b>Complementare a 100 dell'incidenza % dell'incassato in c/comp sul maggiore tra stanziato e accertato (verifica grado di inesigibilità)</b>	<b>H=100-G</b>		<b>58,33%</b>	<b>37,50%</b>	<b>16,67%</b>
Var 1				Var Fcde	
verifica grado di inesigibilità H			58,33%		
<b>MAGGIORE di grado di inesigibilità iniziale B</b>			45,00%		
allora mantengo 45 % (B) ma lo calcolo su 1.200 (F) (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			540,00	90,00	
Accantonamento al 85%			459,00	76,50	
Var 2				Var Fcde	
verifica grado di inesigibilità H			37,50%		
<b>MINORE di grado di inesigibilità iniziale B</b>			45,00%		
allora posso diminuire al 37,50 % (H) su 2.400 (C) (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			900,00	360,00	
Accantonamento al 85%			765,00	306,00	
Var 3				Var Fcde	
verifica grado di inesigibilità H			16,67%		
<b>MINORE di grado di inesigibilità assestata B var2</b>			37,50%		
allora posso diminuire al 16,67 % (H) su 2.400 (C) (maggiore importo tra stanziamento e accertamento)			400,00	-500,00	
Accantonamento al 85%			340,00	-425,00	

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, è incrementato almeno di 76,50

# PROGRAMMAZIONE 2020/2022. IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

- 1) individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità....

## PROGRAMMAZIONE 2020/2022. IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

... è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:  $\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X / \text{Accertamenti esercizio } X$ . In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno. Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

# PROGRAMMAZIONE 2020/2022. IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio

Calcolo Fcde per bilancio di previsione 2020-2022. Media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente														
	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	% media a	% fondo b=(100-a)	Previsione anno 2020 c)	Previsione anno 2021 c1)	Previsione anno 2022 c2)	Importo minimo fondo 2020 d=(b*c)	Gradualità legge bilancio (95%)*d	Importo minimo fondo 2021 d1=(b*c1)	Importo minimo fondo 2022 d2=(b*c2)
<b>Accertamenti competenza A</b>	22.000.000	22.000.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	114.000.000								
Incassi competenza B	16.000.000	16.500.000	16.500.000	15.000.000	17.000.000									
Incassi residui totali (C1)	6.000.000	5.000.000												
Incassi residui es. n+1 su residui es. n (C2)			3.500.000	2.000.000	3.000.000									
<b>Incassi totali D=B+(C1 o C2)</b>	22.000.000	21.500.000	20.000.000	17.000.000	20.000.000	100.500.000								
<b>% Incassato/accertato</b>						88,16%	11,84%	28.500.000	29.000.000	30.000.000	3.375.000	3.206.250	3.434.211	3.552.632

Incassi realizzati nel 2018 (ultimo rendiconto chiuso) su residui del 2017. E così a ritroso

Il Fcde è stanziato in bilancio alla missione 20, programma 02, voce del piano dei conti finanziario U.1.10.01.03.001 per la parte corrente e U.2.05.03.01.001 per la parte capitale. Gli enti devono indicare, nella nota integrativa, i criteri utilizzati per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

# PROGRAMMAZIONE 2020/2022. IL CALCOLO DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Nell'esempio precedente l'ente sfrutta la c.d. cosiddetta opzione del +1, in modo da considerare nel calcolo anche le riscossioni intervenute nell'esercizio n+1 sugli accertamenti dell'esercizio; in questo senso prende a riferimento i dati dell'ultimo consuntivo disponibile (il 2018, che contiene le riscossioni avvenute nel 2018 sugli accertamenti dell'esercizio 2017. Quindi slitta indietro di un anno il quinquennio (2013-2017)

Calcolo Fcde per bilancio di previsione 2020-2022. Media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	% media a	% fondo b=(100-a)	Previsione anno 2020 c)	Previsione anno 2021 c1)	Previsione anno 2022 c2)	Importo minimo fondo 2020 d=(b*c)	Gradualità legge bilancio (95%)*d	Importo minimo fondo 2021 d1=(b*c1)	Importo minimo fondo 2022 d2=(b*c2)
<b>Accertamenti competenza A</b>	22.000.000	22.000.000	24.000.000	24.000.000	26.000.000	118.000.000								
Incassi competenza B	16.500.000	16.500.000	15.000.000	17.000.000	18.000.000									
Incassi residui totali (C1)	5.000.000													
Incassi residui es. n+1 su residui es. n (C2)		3.500.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000									
<b>Incassi totali D=B+(C1 o C2)</b>	21.500.000	20.000.000	17.000.000	20.000.000	20.500.000	99.000.000								
<b>% Incassato/accertato</b>						83,90%	16,10%	28.500.000	29.000.000	30.000.000	4.588.983	4.359.534	4.669.492	4.830.508

In questo esempio invece si prende a riferimento il quinquennio 2014/2018; l'unico anno non armonizzato, per il quale è possibile prendere come riferimento il totale degli incassi a residuo, senza distinzione, rimane il 2014. Per l'annualità 2019 i dati delle riscossioni in conto residui saranno provvisori, in quanto l'esercizio non si è ancora concluso e potranno variare in base al momento in cui verrà effettuato il calcolo

## L'accantonamento al FCDE nel rendiconto 2019

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.....

- \* In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti

<b>Rendiconto dell'esercizio 2018</b>							
<b>Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO ANALITICO</b>							
<b>Entrata</b>	<b>Importo residui al 31 dicembre 2018 derivanti dai residui</b>	<b>% di acca.to a FCDE</b>	<b>Importo minimo da accantonare residui 2017 e precedenti</b>	<b>Importo residui al 31 dicembre 2018 derivanti dalla competenza 2018</b>	<b>% di acca.to a FCDE</b>	<b>Importo minimo da accantonare 2018</b>	<b>Totale importo minimo da accantonare</b>
Recupero Imu ici	3.000.000	90,00%	2.700.000	1.000.000	90,00%	900.000	3.600.000
Recupero tarsu/tares/tari	2.000.000	95,00%	1.900.000	1.000.000	95,00%	950.000	2.850.000
Tari	4.000.000	30,00%	1.200.000	600.000	30,00%	180.000	1.380.000
Sanzioni cds	1.000.000	30,00%	300.000	500.000	30,00%	150.000	450.000
	10.000.000		6.100.000	3.100.000		2.180.000	8.280.000

## L'accantonamento al FCDE nel rendiconto 2019

In sede di rendiconto, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, **salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio.**

- \* In considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente

<b>Rendiconto dell'esercizio 2018</b>	
<b>Determinazione quota accantonata a FCDE risultato di amministrazione -METODO SINTETICO</b>	
IMPORTO FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (+)	6.000.000
Utilizzi del FCDE per cancellazione o stralcio dei crediti- inserire con il segno (-)	
Importo FCDE definitivamente accantonato nel bilancio dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto (+)	650.000
IMPORTO FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto	6.650.000

## L'ACCANTONAMENTO AL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE. E' POTENZIALMENTE SOTTOSTIMATO RISPETTO ALLA CONGRUITÀ VERIFICATA A RENDICONTO? METODO ANALITICO A REGIME

Nella situazione dell'esempio, fermo restando eventuali miglioramenti nell'andamento degli incassi, con il rendiconto 2019 si determinerà un "salto" del Fcde da accantonare nel risultato di amministrazione, con effetti potenzialmente simili, anche se ragionevolmente più contenuti nelle dimensioni, al primo accantonamento effettuato con il riaccertamento straordinario, ma senza l'agevolazione del ripiano a 30 anni

D.lgs. 267/2000, art. 186 comma 1 bis. «In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e' determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.»

D.lgs. 267/2000, art. 188 comma 1 bis. «L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1 bis, e' applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalita' previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma. »

D.lgs. 267/2000, art. 188 comma 1. «L'eventuale disavanzo di amministrazione... e' immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione..... Il disavanzo di amministrazione puo' anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro e' sottoposto al parere del collegio dei revisori...»

## Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico

La questione FCDE sintetico e analitico non è questione di poco conto

Il Fcde analitico verifica in modo efficace e veritiero la velocità storica dell'ente di riscuotere i propri crediti. Nel rendiconto di ogni anno la variazione dell'accantonamento rispetto all'anno precedente viene influenzata sia dalla variazione del tasso medio di riscossione (esce l'anno più lontano dei 5 di riferimento, entra l'anno più recente; questa "sostituzione" può determinare un miglioramento/peggioramento a seconda dei corrispondenti rapporti), sia dalla variazione dello stock dei residui

Con il Fcde sintetico invece si possono formare nuovi residui attivi non intercettati dall'accantonamento del previsionale, e si può verificare dunque un miglioramento dei risultati finanziari dovuto a entrate esigibili non riscosse (nate dalle gestioni di competenza dal 2015 in poi), per le quali l'importo del fondo nel bilancio di previsione (fermo al dato del 30/11 di ogni anno) si rivela sottodimensionato

## Eventuali differenze tra Fcde analitico e sintetico. Importanza delle proiezione dei flussi di cassa

Attenzione agli andamenti di cassa...

Risultati di amministrazione (lett. E del prospetto dimostrativo) positivi o in miglioramento rispetto agli anni precedenti, con residui attivi in aumento non intercettati da Fcde sintetico, liberano risorse «spendibili» che potrebbero sfociare in (ulteriori) tensioni di cassa (utilizzo di incassi vincolati per spese correnti, anticipazione di tesoreria non reintegrata, aumento dei tempi di pagamento), a seconda del posizionamento dell'ente

Attenzione a predisporre le risorse liquide per la restituzione di eventuale anticipazione di liquidità L. 145/2018 (pagamento entro fine 2019 assistito da delegazione di pagamento)

## Limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione per enti in disavanzo

**Comma 897 legge bilancio 2019.** ... .., l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. ....

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A) <sup>(2)</sup>	100,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ....:	
Parte accantonata <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>	50,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	5,00
Altri accantonamenti	55,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	20,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	25,00
Parte destinata agli investimenti	10,00
Totale parte disponibile	10,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)	100,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....	50,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	0,00
Quote applicabili	50,00
Parte accantonata (al netto Fcde e Fal)	5,00
Parte vincolata	25,00
Parte destinata	10,00
Parte disponibile	10,00
	50,00

# Limiti all'applicazione di quote del risultato di amministrazione per enti in disavanzo

**Comma 898.** Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto di cui al comma 897 risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A) <sup>(2)</sup>	100,00
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:	
Parte accantonata <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... <sup>(4)</sup>	150,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contezioso	5,00
Altri accantonamenti	
	155,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	20,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	5,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	25,00
Parte destinata agli investimenti	10,00
Totale parte disponibile	-90,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE .... (A)	100,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....	150,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	0,00
Quote applicabili	-50,00
Disavanzo da recuperare iscritto nel bilancio di previsione	5,00
Quota applicabili= disavanzo	5,00

## PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA PA

Il debito «commerciale» si riferisce ad appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali

Tutte le pubbliche amministrazioni devono pagare le fatture passive entro 30 giorni dalla data del ricevimento (tranne gli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali il termine massimo di pagamento è fissato in 60 giorni).

Obiettivo prioritario di politica economica

Fattore cruciale, insieme alla ripresa degli investimenti pubblici, per il buon funzionamento dell'economia nazionale

Necessità di rispetto delle direttive europee, e di evitare procedure di infrazione da parte della Commissione Europea

Il ritardo genera

- costi a carico delle imprese, legati alla necessità di reperire fonti alternative di finanziamento
- costi a carico delle amministrazioni ritardatarie (eventuali interessi su anticipazioni di tesoreria, interessi moratori)

## PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA PA

I tempi di pagamento dei debiti commerciali dipendono da 2 fattori

- 1) La disponibilità di cassa
- 2) I tempi organizzativi interni di programmazione della spesa, impegno, liquidazione, pagamento.

Eventuali scostamenti rilevati dalla PCC (o dai sistemi contabili interni per il 2019) sulla diminuzione del debito al 31/12/2018 e i tempi di pagamento saranno legati dunque all'efficienza dell'organizzazione. E' importante evitare che il rallentamento dei tempi sia attribuibile a disfunzioni organizzative nel ciclo di spesa

- Impegno
- Ordinazione
- Ricezione, accettazione, contabilizzazione della fattura
- Controllo della prestazione effettuata e liquidazione della fattura
- Mandato

## PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI DELLA PA

Dal 2012 è stata istituita la Piattaforma dei crediti commerciali – PCC, che nasce per favorire il rilascio della certificazione dei crediti commerciali verso la Pa; in questo modo possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati

Dal 2013

- le PA sono tenute a comunicare, con cadenza annuale, i debiti commerciali, non ancora estinti, maturati al 31 dicembre dell'anno precedente
- Recepimento della direttiva UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Dal 2014

- Registro unico della fatture
- Obbligo di monitoraggio dello stato dei debiti commerciali delle PP.AA.
- Indicatori di tempestività dei pagamenti

Dal 2015 obbligo di fatturazione elettronica per documenti destinati alla Pa, attraverso il Sdi


Dal 2018 è stato introdotto il Siope +

### **Cos'è il Sistema di Interscambio (Sdi)**

Il Sistema di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture indirizzate alla Pa sotto forma di file con determinate caratteristiche, e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie

Dal 2019 sono state introdotte misure finanziarie sanzionatorie nel caso di ritardo nei tempi di pagamento e mancata riduzione del debito commerciale, e vengono definite le modalità con le quali vengono calcolate queste grandezze

# MONITORAGGIO DEL DEBITO E RILEVAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO



## UTILIZZO DELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI PER OTTENERE LIQUIDITA'

Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 *“Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti”*

Sono disciplinate le modalità di richiesta e di rilascio della certificazione dei crediti commerciali

I crediti certificati possono essere:

- ceduti a banche o intermediari finanziari abilitati
- compensati con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo di cartelle esattoriali\*
- compensati con somme dovute in base agli “istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario”
- utilizzati per ottenere il rilascio del DURC anche a fronte di oneri non ancora versati

## TRACCIABILITA' DEL DEBITO COMMERCIALE

Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall'Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture indirizzate alla Pa sotto forma di file con determinate caratteristiche, e inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie

Il codice univoco d'ufficio (codice IPA) indica un ufficio pubblico destinatario di fattura elettronica; consente al SDI di individuare correttamente l'ente pubblico cui è destinata la fattura

Sistema informatico Piattaforma dei crediti commerciali (PCC), gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato

- Rileva e traccia le informazioni su tutte le fatture ricevute dalla Pa (circa 22.000 enti)
- Acquisisce direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI) tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle PA
- Registra i pagamenti effettuati
- In questo modo rileva le informazioni su stock del debito e tempi medi di pagamento

Fino all'introduzione di Siope + (o Siope plus), gli enti dovevano comunicare i dati di pagamento nella PCC

Ma...

- Difficoltà tecnologiche non imputabili agli enti
- complessità gestionale dello strumento
- non tutto è «automatico»; molte operazioni sono manuali....

Dati della Pcc non aggiornati. Per questi motivi: Sviluppo del SIOPE+

# TRACCIABILITA' DEL DEBITO COMMERCIALE

## Registro delle fatture

D.L. 66/2014 Art. 42 ..... le pubbliche amministrazioni... adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti... Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile ..... il registro delle fatture puo' essere sostituito dalle apposite funzionalita' che saranno rese disponibili sulla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti ..... Nel registro delle fatture e degli altri documenti contabili equivalenti e' annotato..... c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente; d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale; f) l'oggetto della fornitura; g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; h) la scadenza della fattura; i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno ..... oppure il capitolo e il piano gestionale sul quale verra' effettuato il pagamento; l) se la spesa e' rilevante o meno ai fini IVA; m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita'..... n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.....

# TRACCIABILITA' DEL DEBITO COMMERCIALE

Siope +

Integrazione delle informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma elettronica (PCC)

Obiettivo: Monitoraggio del ciclo delle entrate e delle spese delle amministrazioni pubbliche

L'architettura informatica SIOPE+ obbliga le amministrazioni pubbliche :

- a ordinare incassi e pagamenti al proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard definito dall'AgID
- trasmettere gli ordinativi informatici al tesoriere solo ed esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d'Italia.

Attraverso SIOPE+ si acquisiscono informazioni dagli enti “in automatico”, liberando gli enti dall'obbligo di provvedere alla trasmissione alla Piattaforma elettronica PCC dei dati riguardanti il pagamento delle fatture, che costituisce la principale criticità dell'attuale sistema di monitoraggio dei debiti commerciali e dei relativi tempi di pagamento

La PCC, che riceve dal Sistema di Interscambio (SdI) le fatture emesse nei confronti di ciascuna amministrazione, riesce ad effettuare in modo automatico l'associazione degli ordinativi di pagamento ricevuti dall'infrastruttura SIOPE+ con le relative fatture, a patto che nel tracciato OPI sia correttamente valorizzato il campo identificativo della fattura che consente l'aggancio fattura-pagamento.

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

### 1) Indicatore di tempestività dei pagamenti introdotto dal 2014 e ammontare complessivo dei debiti

**Art. 33 D.Lgs.n. 33/2013**  
*Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture ...ITP..... nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. ....con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.....  
Gli indicatori .... sono pubblicati sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione" .....*

Il Dpcm 22/9/2014 ha definito le modalità di calcolo di questo indicatore.

«Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti

- tra la data di scadenza della fattura (o richiesta equivalente di pagamento) e la data di pagamento ai fornitori
- moltiplicata per l'importo dovuto
- rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.»

Questo indicatore non rileva le fatture non pagate. Esprime dunque il ritardo intercorrente tra la data di pagamento e la data di scadenza della fattura:

- Se risulta positivo, significa che l'amministrazione paga in ritardo le fatture rispetto alla scadenza
- Se risulta negativo, significa che l'amministrazione paga le fatture in anticipo rispetto alla scadenza.

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

**2) L. 145/2018 (legge bilancio 2019). Debito residuo e tempi medi di pagamento. Modalità di calcolo, sistema sanzionatorio (fondo garanzia debiti commerciali)**

### **OBIETTIVO 1. RIDUZIONE DEL DEBITO RESIDUO**

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche ... applicano

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862... se il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2019) non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente (2018). In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente (2019), non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (2019)

Comma 862 ~~Entro il 31 gennaio~~ **Entro il 28 febbraio** dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente (2019), .....le amministrazioni ..... con delibera di giunta..... stanziano nella parte corrente del proprio bilancio (2020/2022) un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo ....

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

<b>Comma 859 lett. A</b>	
Debito commerciale residuo 31/12/2018	5.000.000
Obiettivo 31/12/2019	4.500.000
Se debito commerciale 31/12/2019 > 4.500.000	sanzione 5%
<b>Comma 859 lett. A</b>	
Fatture ricevute 2019	100.000.000
Limite <= 5%	5.000.000
Se debito residuo scaduto al 31/12/2019 (fatture ricevute entro il 1/12/2019 *e non pagate) >4.500.000 ma <= 5.000.000	No sanzione, anche se > 4.500.000

# TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

L. 145/2018

## OBIETTIVO 2. RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO

Comma 859. A partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche... applicano

b) le misure di cui ai commi 862 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente (2019), non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali...

Comma 862 ~~Entro il 31 gennaio~~ **Entro il 28 febbraio** dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, ..... le amministrazioni ..... con delibera di giunta..... stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, .... per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente (2019)
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente ... ( e poi a scalare per ritardi tra 1 e 10 giorni)

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

### Inoltre... Obiettivo 3

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), .... si applicano anche alle amministrazioni pubbliche ...

1) che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,

(D.lgs. 33/2013, art. 33 *Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione*

1. ... le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti' nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici...)

2) che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 (A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche ... comunicano, mediante la piattaforma elettronica .... l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente... Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico.... l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato

3) che non hanno trasmesso le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

# TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

## Inoltre... Obiettivo 3

868. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), .... si applicano anche alle amministrazioni pubbliche ...

1) *che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*

La disposizione non è stata abrogata. Ma i debiti di questa disposizione come si conciliano con il punto successivo?

Nota Ifel del 10/4/2019. «Appare in ogni caso evidente che l'ammontare complessivo dei debiti va inteso nel senso della somma degli importi delle fatture scadute al termine di ciascun periodo di riferimento. Sul punto, dovendosi evidentemente escludere l'eventualità che il comma 867 della legge di bilancio 2019 voglia introdurre una nuova nozione di debito residuo, la definizione di stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati assume valore interpretativo con riferimento all'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art. 33 del d.lgs. n.33/2013.»

2) *che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 (stock di debito dal 31/12/2018 in poi)*

I Comuni hanno adottato SIOPE+ nel corso del 2018, per cui questa comunicazione «manuale» è limitata all'anno 2019, **a meno che non ci si avvalga della facoltà del comma 861, introdotta dal DL 124/2019**

3) *che non hanno trasmesso le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.*

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

Comma 863 .....L'accantonamento è adeguato nel corso dell'esercizio sulla base delle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa di acquisto di beni e servizi, ed esclude espressamente gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Comma 861.... ~~I tempi di pagamento e ritardo~~ **Gli indicatori** sono calcolati "mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni" ..... I tempi di ritardo sono calcolati considerando anche le fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. ....**Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+**

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO. DISALLINEAMENTO TRA BANCHE DATI

La comunicazione «manuale» dello stock di debiti commerciali residui, scaduti e non pagati alla fine del 2018, effettuata dai Comuni sulla base dei dati dei propri sistemi contabili, ha evidenziato un ampio e diffuso disallineamento rispetto allo stock del debito contenuto nella PCC

Il dato analitico della Pcc è nettamente superiore

Alcune cause.

- Pagamenti intervenuti prima dell'avvio di SIOPE+ (cioè prima del recepimento automatico degli ordinativi informatici di pagamento ed incasso (OPI) trasmessi dagli enti al nodo della Banca d'Italia)
- Non corretta integrazione tra il sistema informativo contabile e la Pcc, a causa dell'incompletezza informativa degli OPI che vengono trasmessi a SIOPE
- Gestione delle note di credito. Difficoltà a individuare l'associazione automatica fatture/note. Le note di credito possono essere utilizzate come compensazione (parziale o totale) del pagamento della relativa fattura oppure, in ipotesi di pagamento avvenuto della fattura collegata, come detrazione (parziale o totale) del pagamento di altra fattura



# TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI

## **L. 145/2018.**

Dal 1/1/2019 .... nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica .....
- con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica ....
- ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

## TEMPI DI PAGAMENTO E DEBITO RESIDUO

### Alcuni indicatori pubblicati

- rapporto percentuale tra l'importo pagato e l'importo complessivo dovuto
- media dei tempi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrente tra la data di emissione della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura (per le fatture elettroniche la data di emissione coincide con la data di invio)
- media dei ritardi di pagamento, ossia il numero di giorni intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento, ponderata con l'importo della fattura (questo valore può essere negativo, se la fattura viene pagata in anticipo).

I dati esposti sono riferiti agli importi complessivi delle fatture elettroniche ricevute dalle pubbliche amministrazioni che hanno avviato Siope Plus.

- Le Regioni, le Province e le Città metropolitane hanno avviato il Siope Plus il 1° gennaio 2018, per cui i dati esposti sono riferiti agli importi complessivi delle fatture elettroniche ricevute nell'anno 2018.
- I Comuni sopra i 60.000 abitanti hanno avviato il Siope Plus a partire dal 1° aprile 2018, per cui i dati si riferiscono a tale periodo;
- I Comuni sopra i 10.000 abitanti hanno avviato il Siope Plus il 1° luglio 2018, per cui i dati si riferiscono a tale periodo
- I Comuni fino a 10.000 abitanti e le aziende sanitarie e ospedaliere hanno avviato il Siope Plus il 1° ottobre 2018

## IL CICLO DI SPESA

Come plasmare il modello organizzativo, adattandolo a questo rinnovato sistema di ricezione e trasmissione di dati?

Come gestire il ciclo di spesa per garantire il rispetto degli indicatori di pagamento, così come definiti dalla L. 145/2018?

Art. 183 comma 1 D.lgs. 267/2000

L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' finanziaria ...

Art. 191 comma 1 del D.lgs. 267/2000

La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.....

## IL CICLO DI SPESA

D.L. 66/2014 Art. 42 ..... le pubbliche amministrazioni.... adottano il registro unico delle fatture nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti Nel registro delle fatture e' annotato..... .... i) nel caso di enti in contabilita' finanziaria, gli estremi dell'impegno ..... oppure il capitolo e il piano gestionale sul quale verra' effettuato il pagamento ....m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilita'..... n) il Codice unico di Progetto (CUP)...

Per le fatture elettroniche la data emissione corrisponde alla data di consegna da parte dello SDI. La data scadenza presunta è pari a 30 giorni, in alternativa può essere comunicata direttamente in PCC o tramite OPI.

L'accettazione o il rifiuto da parte degli uffici della fattura elettronica devono avvenire entro i 15 giorni successivi alla data di protocollo assegnata alla fattura dal Sistema di Interscambio.

L'allegato C al DM 3 aprile 2013 n. 55 afferma infatti: "La necessità di fornire tempestiva comunicazione al fornitore dell'accettazione o disconoscimento del documento contabile..... obbliga il SDI a fissare un termine –... attualmente 15 giorni – decorso il quale lo stesso invia un messaggio di decorrenza termini tanto all'ufficio quanto al fornitore".

Il SDI dunque quando riceve una fattura «aspetta» 15 giorni.

Se durante questo termine l'ufficio che ha ricevuto la fattura la accetta espressamente, o la rifiuta, il SDI recepisce l'operazione ed informa l'emittente.

Se durante questi 15 giorni non avviene né rifiuto né accettazione, SDI comunica la "decorrenza termini" e ritiene la fattura accettata

## IL CICLO DI SPESA

Parere positivo dell’Anci allo schema di regolamento che riscrive le regole del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica )

Riduce a 5 le cause di scarto delle fatture elettroniche ricevute dalle pubbliche amministrazioni con il Sistema di interscambio (Sdi).

Le pubbliche amministrazioni potranno rifiutare la fattura elettronica ricevuta tramite Sdi per le seguenti cause:

- .....
- omessa o errata indicazione del codice identificativo di gara (Cig) o di quello di progetto (Cup);
- .....
- omessa o errata indicazione del numero e della data della “determinazione dirigenziale” di impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti di Regioni ed enti locali.

# IL CICLO DI SPESA

D.lgs. 267/2000, art. 184

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

## IL CICLO DI SPESA

Fase della spesa	Tempi
Emissione di mandato di pagamento <b>H</b>	Entro 30 giorni da C
Controllo della liquidazione della spesa (servizio finanziario) <b>G</b>	
Liquidazione della spesa (proposta da parte del settore responsabile di spesa) <b>F</b>	
Accettazione o decorrenza termini <b>E</b>	Entro i 15 giorni da C
Contabilizzazione della fattura nel registro <b>D</b>	Entro 10 giorni da C
Emissione/ricezione fattura elettronica <b>C</b>	Data di consegna allo SDI
Ordinazione della spesa <b>B</b>	
Impegno <b>A</b>	



## DIVERSI INDICATORI RELATIVI AI TEMPI DI RITARDO E PAGAMENTO

- 1) L'indicatore di tempestività di pagamento previsto in base al D.lgs. 33/2013, pubblicato sul sito istituzionale di ciascun ente nella sezione "Amministrazione Trasparente/Pagamenti dell'amministrazione"
- 2) Indicatori di pagamento e ritardo calcolati attraverso la Pcc

La principale differenza tra i 2 indicatori riguarda il fatto che il primo considera solo le fatture (o richiesta equivalente di pagamento) pagate. Infatti è un indicatore del ritardo rispetto ai 30 giorni, e considera al numeratore la somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura **e la data di pagamento**, moltiplicata per l'importo dovuto; al denominatore la somma degli **importi pagati** nel periodo di riferimento. Inoltre considera anche fatture emesse nell'anno precedente

Se l'indicatore risulta negativo, significa che le fatture sono state pagate in media (secondo la definizione sopra richiamata) prima della scadenza delle stesse

## DIVERSI INDICATORI RELATIVI AI TEMPI DI RITARDO E PAGAMENTO

L'indicatore che verrà calcolato attraverso la PCC invece

- anzitutto calcola i tempi riferiti alle fatture ricevute e scadute nell'esercizio di riferimento
- considera anche le fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare

Considerati gli obiettivi di monitoraggio della spesa pubblica, di trasparenza dell'azione amministrativa, di informatizzazione delle Pa, è chiara l'intenzione di volere assegnare alla PCC il ruolo di base informativa unica per la rilevazione degli indicatori necessari per il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali della PA

Per ora l'articolo 33 del d.lgs. n.33/2013 non è stato abrogato, è quindi presumibile che vi sarà un periodo transitorio di progressiva convergenza verso gli indicatori di tempestività rilevati dalla PCC

Novità del DL fiscale.

«Limitatamente all'esercizio 2019, gli indicatori di cui al comma 859 possono essere elaborati sulla base delle informazioni presenti nelle registrazioni contabili dell'ente con le modalità fissate dal presente comma. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato SIOPE+»

# GESTIONE DEL BILANCIO VINCOLATO E LIBERO

## RELAZIONE TRA PARTE LIBERA E VINCOLATA NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Titoli entrate		Titoli spesa		COMPETENZA
Titolo 1 Entrate tributarie	Entrate "correnti"	>=	Titolo 1 Spese correnti	EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (TRANNE ECCEZIONI)
Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti			Titolo 4 Spese rimborso prestiti	
Titolo 3 Entrate extratributarie				
Titolo 4 Entrate trasferimenti in conto capitale	Entrate in conto capitale	=	Titolo 2 Spese in conto capitale	EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (TRANNE ECCEZIONI)
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	
Titolo 6 Entrate da accensione di prestiti				
Titolo 7 Anticipazione di tesoreria		=	Titolo 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	
Titolo 9 Entrate servizi conto terzi		=	Titolo 7 Spesa per servizi conto terzi	
Tipologia entrata	Titoli entrate		Tipologia di spesa	Titoli spesa
Entrate "libere"	Titolo 1 Entrate tributarie senza vincolo di destinazione	>=	Spese finanziate da entrate libere	Titolo 1 Spese correnti senza vincolo di destinazione
	Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti senza vincolo di destinazione			Titolo 4 Spese rimborso prestiti
	Titolo 3 Entrate extratributarie senza vincolo di destinazione			
Entrate "vincolate"	Titolo 1 Entrate tributarie con vincolo di destinazione	=	Spese finanziate da entrate con vincolo di destinazione	Titolo 1 Spese correnti con vincolo di destinazione
	Titolo 2 Entrate trasferimenti correnti con vincolo di destinazione			Titolo 2 Spese in conto capitale
	Titolo 3 Entrate extratributarie con vincolo di destinazione			Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie
	Titolo 4 Entrate trasferimenti in conto capitale			
	Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie			
	Titolo 6 Entrate da accensione di prestiti			
	Titolo 7 Anticipazione di tesoreria		Titolo 5 Chiusura anticipazioni di tesoreria	
	Titolo 9 Entrate servizi conto terzi		Titolo 7 Spesa per servizi conto terzi	

# NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO

DM 1/8/2019

Articolo 7 (Allegato 10 – Schema di rendiconto)

1. Allo schema del rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

.....

h) il prospetto concernente gli "Equilibri di bilancio (solo per gli enti locali)" è sostituito dal prospetto di cui all'allegato n. 9. Per l'esercizio 2019 le seguenti voci del prospetto "O/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente", "O/3) Equilibrio complessivo di parte corrente", "Z/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale", "Z/3) Equilibrio complessivo in c/capitale", "W/2) Equilibrio di bilancio" e "W/3) Equilibrio complessivo" hanno finalità conoscitiva  
j) dopo il prospetto concernente il "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" sono aggiunti i prospetti a/1), a/2) e a/3)

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal rendiconto 2019

Articolo 6 (Allegato 9 – Schema di bilancio di previsione)

1. Allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modifiche:

.....

v) dopo la "Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto" sono aggiunti i prospetti a/1), a/2) e a/3)

2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2020-2022, salvo quelli di cui alla lettera v) che si applicano a decorrere dal bilancio di previsione 2021-2023.

N.B. I prospetti a/1), a/2) e a/3) devono essere redatti solo nell'ipotesi in cui l'ente iscriva in bilancio di previsione quote del risultato presunto di amministrazione

# NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO

Obiettivi di fondo. Con l'armonizzazione

- è stato introdotto l'obbligo di prevedere stanziamenti di spesa che non vengono impegnati (Fcde), o che vengono impegnati a seguito del verificarsi degli eventi «sottostanti» (fondo perdite società partecipate, fondo contenzioso)
- Le regole per poter impegnare e imputare le spese sono più stringenti rispetto al passato, e non c'è più l'automatismo che lega l'impegno di spesa vincolato all'accertamento vincolato. Ci possono essere dunque «avanzi» per maggiori accertamenti nella gestione vincolata, che tuttavia devono essere «sterilizzati» al fine di «precostituire» la copertura finanziaria al momento del perfezionamento dell'obbligazione giuridica

Finora era previsto che queste informazioni fossero inserite nella nota integrativa al bilancio e nella relazione sulla gestione

Molti enti non lo hanno fatto

Queste informazioni non sono più da descrivere nelle relazioni esplicative dei dati contabili, ma direttamente negli schemi di bilancio di previsione (a partire dal 2021-2023) e del rendiconto (a partire dal 2019)

Obbligo di invio dunque alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche

# NUOVI EQUILIBRI DAL RENDICONTO 2019

<b>VERIFICA EQUILIBRI</b> <i>(solo per gli Enti locali)</i>			
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>			<b>COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		0,00
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
<i>- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>			0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)</b>			<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)</b>			
<b>O=G+H+I-L+M</b>			<b>0,00</b>

Equilibri fino al rendiconto 2018

# NUOVI EQUILIBRI DAL RENDICONTO 2019

VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	
AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
<b>E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale</b>	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	
<b>F2) di cui: Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti).</b>	(-)	
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		-
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		-
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	-
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		-

Equilibri dal  
rendiconto 2019

# NUOVI EQUILIBRI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

<b>TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*</b>		
<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio N-1	0,00
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N</b>	<b>0,00</b>
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 <sup>(1)</sup>	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 <sup>(2)</sup>	0,00
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</b>		
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 <sup>(4)</sup>	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	0,00
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	0,00
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	0,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>0,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>0,00</b>

# NUOVI EQUILIBRI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (\*)

Capitolo di spesa	descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ N	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio N (con segno - <sup>1</sup> )	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio N	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- <sup>2</sup> )	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/ N
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo perdite società partecipate		0,00				0,00
						0,00
						0,00
<b>Totale Fondo perdite società partecipate</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo contenzioso						0,00
						0,00
<b>Totale Fondo contenzioso</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fondo crediti di dubbia esigibilità <sup>(3)</sup>			0,00			
<b>Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# NUOVI EQUILIBRI NEL BILANCIO DI PREVISIONE

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

## ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (\*)

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/ N-1	Entrate vincolate accertate nell'esercizio N-1 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. N-1 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/N-1 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione e (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio N-1 di residui passivi finanziati da risorse vincolate ( ) (gestione dei residui): (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio N-1 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-2 se non reimpegnati nell'esercizio N-1 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunte al 31/12/N-1	Risorse vincolate presunte al 31/12/N-1 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) - ( c)-(d)-(e)-(f)	(i)
<u>Vincoli derivanti da Trasferimenti</u>											
										0	
										0	
										0	
										0	
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (h/2)				0	0	0	0	0	0	0	0

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

I saldi rilevanti ai fini della verifica di sostenibilità delle finanze pubbliche: l'indebitamento netto

L'indebitamento netto costituisce il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, al netto delle operazioni finanziarie: esso, misurando il differenziale tra le entrate e le spese con riferimento al momento economico in cui si compie ciascuna operazione (e non al momento in cui se ne effettua la regolazione finanziaria) misura la variazione del debito pubblico prodotta a seguito del risultato di esercizio nell'anno di riferimento

Le amministrazioni pubbliche all'interno dei settori istituzionali del SEC

S13 – Amministrazioni Pubbliche

S13.11 Amministrazioni centrali

S13.13 Amministrazioni locali

S13.14 Enti di previdenza

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

La lista delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche è predisposta e aggiornata annualmente dall'Istat.

- le Amministrazioni centrali comprendono, la Presidenza del Consiglio, i Ministeri, gli organi costituzionali (Camera, Senato, Presidenza della Repubblica, Corte costituzionale) e quelli a rilevanza costituzionale ( ad es. Corte dei conti) e gli enti centrali con competenza su tutto il territorio nazionale: Enti e istituzioni di ricerca, Enti a struttura associativa (ANCI, UPI; UNCEM, UNIONCAMERE, ecc.), Autorità amministrative indipendenti, Agenzie fiscali
- le Amministrazioni locali comprendono gli enti la cui competenza è limitata ad una parte del territorio nazionale (regioni, province, comuni, comunità montane, Camere di commercio, ASL, Università, Autorità portuali, ecc.)
- gli enti di previdenza e assistenza, costituiti dall'INPS, INAIL, INPDAP, Casse previdenziali aziendali, Casse previdenziali privatizzate, ecc.

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

Necessità di assicurare criteri omogenei per la redazione dei bilanci pubblici

Favorire la trasparenza, l'attendibilità e la confrontabilità delle scritture contabili di tutte le amministrazioni pubbliche

Esigenza interna al nostro ordinamento, e di convergenza rispetto alle nuove regole in sede europea (regole minime comuni per i bilanci nazionali finalizzate a renderli più trasparenti, confrontabili e il più possibile completi e veritieri, nonché con un medesimo orizzonte temporale pluriennale di programmazione minimo di 3 anni)

La Commissione Europea ha conferito mandato ad EUROSTAT di verificare la concreta applicabilità degli standard internazionali di contabilità pubblica nei vari Paesi dell'Unione Europea attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle amministrazioni finanziarie. Ai lavori di elaborazione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS Board), partecipa per l'Italia la Ragioneria Generale dello Stato

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

- Amministrazioni centrali. D.lgs. 93/2016, 292/2018, emanati ai sensi della delega costituita dalla L. 196/2009. (Applicazione del nuovo concetto di imputazione dell'impegno contabile, entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Potenziamento del bilancio di cassa. Sperimentazione di un piano dei conti integrato ai fini della contabilità economico patrimoniale).
- Amministrazioni locali. D. Lgs. 118/2011, emanato ai sensi della delega costituita dalla L. 42/2009 (federalismo fiscale). Nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, delle amministrazioni pubbliche territoriali, quali regioni, enti locali (comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate, unioni di comuni ed istituzioni degli enti locali
- Amministrazioni centrali diverse dai ministeri. D.Lgs. 91/2011, n. 91 emanato ai sensi della delega costituita dalla L.196/2009 (riforma della contabilità pubblica). Nuove norme volte all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali e territoriali. Diversi livelli di attuazione in funzione degli esiti della sperimentazione

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

L'attuazione della riforma viene annualmente monitorata sui documenti di finanza pubblica, ed in particolare nel Documento di economia e Finanza, che tra i suoi allegati ricomprende anche il "Rapporto sullo stato di attuazione della Riforma di contabilità e finanza pubblica»

L'adozione della contabilità economico patrimoniale rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE, con riferimento all'implementazione di un sistema accrual (ossia basato sul principio della competenza economico-patrimoniale)

Oggi la contabilità economico-patrimoniale è prevista dalla normativa «a fini conoscitivi»; il sistema non è ancora pronto

# Considerazioni conclusive sullo stato di attuazione dell'armonizzazione contabile

Gli enti territoriali, le software house, i decisori politici, le strutture tecniche ministeriali, hanno inizialmente sottovalutato l'impatto organizzativo della contabilità economico patrimoniale, e l'hanno considerata come un derivato automatico della messa a regime della contabilità finanziaria armonizzata

Tuttora non si ha un'idea chiara sulla direzione da seguire, e cioè se l'obiettivo di tale contabilità è reale o se si sta sovraccaricando un intero sistema amministrativo ed informatico, senza un'adeguata sperimentazione, solo per fini statistici

Necessario stabilire univocamente se la contabilità economico patrimoniale dovrà essere adottata entro il 2020, come enunciato da Eurostat, oppure se a livello politico si deciderà che il fondamento dei bilanci pubblici dovrà continuare ad essere la contabilità finanziaria. Nel primo caso, bisognerà riflettere e sperimentare con attenzione le modalità di applicazione di un sistema che ancora non è assolutamente adeguato

- \* Diego Mazzotta
- \* E-mail (diegomazzotta69@gmail.com)

- \* I materiali didattici saranno disponibili su
- \* [www.fondazioneifel.it/formazione](http://www.fondazioneifel.it/formazione)



Twitter



Facebook



YouTube

